

# COMELT SPA - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2021

## 1. Parti del contratto

1.1 Per "Venditrice" si intende la società Comelt SpA, con sede legale in Milanofiori, Strada 6, Pal. A/13 – 20057 Assago (MI) C.F./P.Iva 11633480154, sede Operativa Via Sondrio 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), società soggetta a direzione e controllo da parte di Brenntag SpA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 472696 codice fiscale e partita IVA 00835510157.

Eventuali variazioni di denominazione o di sede sociale della Venditrice non produrranno alcun effetto sulla validità ed efficacia delle presenti condizioni generali.

## 2. Ambito di applicazione ed efficacia

2.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le vendite effettuate dalla Venditrice, e regolano tutti i rapporti futuri tra la Venditrice e l'Acquirente, anche in mancanza di un espresso richiamo.

2.2 I rapporti regolati dalle presenti condizioni generali riguardano la vendita di tutti i prodotti chimici, solidi e liquidi, commercializzati in Italia dalla Venditrice ("i Prodotti").

2.3 Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali non produrranno effetti se non risulteranno da accordo scritto e sottoscritto tra la Venditrice e l'Acquirente.

2.4 Con la sottoscrizione della presente e comunque con la trasmissione degli ordini alla Venditrice l'Acquirente rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di acquisto.

2.5 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali non inficia la validità, efficacia ed opponibilità delle altre clausole.

## 3. Termini di consegna

3.1 I termini di consegna sono sempre indicativi e mai essenziali e non impegnano comunque la Venditrice.

3.2 La Venditrice non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni, diretti o indiretti, imputabili a ritardi di consegna.

## 4. Trasporti

4.1 I Prodotti - anche se in base a speciali accordi venduti franco destino - viaggiano sempre a totale ed esclusivo rischio dell'Acquirente.

4.2 La Venditrice si riserva il diritto di applicare un sovrapprezzo al costo del trasporto (sia esso per mare, per terra o per via aerea) concordato tra le Parti qualora, per cause oggettive e non imputabili alla Venditrice, si verifichi una variazione percentuale di tale voce superiore al 10% del valore pattuito al momento dell'ordine.

## 5. Imballi e contenitori

5.1 Gli imballi (ivi inclusi pallets, fusti, cisternette e cubi in plastica), qualora non sia stato pattuito espressamente che siano a rendere, restano di esclusiva proprietà dell'Acquirente.

5.2 Nel caso gli imballi siano a rendere, l'Acquirente è tenuta a restituirli, franco suo stabilimento, al Vettore o ad altro incaricato della Venditrice, entro 90 giorni dalla data di consegna. Decorso infruttuosamente tale termine, la Venditrice avrà facoltà di emettere fattura di vendita all'Acquirente per un corrispettivo al valore a nuovo dell'imballo, con termini di pagamento eguali a quelli applicati all'Acquirente per le vendite dei Prodotti.

5.3 In ipotesi di restituzione di imballi lesionati, o danneggiati verrà addebitato all'Acquirente l'importo del valore dell'imballo evidenziato in fattura.

5.4 Ove la lesione riguardi il sigillo dell'imballo, la Venditrice addebiterà all'Acquirente anche le conseguenti spese di bonifica di 60 € più IVA per ogni imballo. Tale addebito sarà cumulabile con quelli di cui al punto 5.3.

5.6, la Venditrice avrà il diritto di imputare tale deposito cauzionale ed acconto sulla fattura che andrà ad emettere ai sensi del punto 5.2 delle presenti Condizioni Generali.

## 6. Pagamenti

6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati alla sede della Venditrice, entro i termini concordati nell'ordine

6.2 In caso di ritardo nel pagamento, dell'Acquirente verranno automaticamente addebitati interessi moratori al tasso vigente al momento in cui il pagamento è dovuto, ai sensi del D.lgs 231/2002 - come modificato dal D.lgs. no. 192/2012 - decorrenti dalla data di scadenza della fattura. Acconti o pagamenti parziali si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi ed infine al capitale.

6.3 L'Acquirente non potrà far valere nei confronti della Venditrice alcun reclamo, contestazione o pretesa, né in via di azione né in via di eccezione, se non dopo aver regolato integralmente gli importi fatturati dalla Venditrice.

## 7. Garanzie

Fermo quanto previsto dal successivo Art. 13.2, la Venditrice, in caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell'Acquirente, in particolare in caso di morosità, con riserva di ulteriori rivendicazioni, avrà facoltà di revocare i termini di pagamento precedentemente accordati all'Acquirente e far dipendere le ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.

## 8. Tolleranze

Sono ammesse le tolleranze d'uso, così come codificate nella raccolta degli usi della provincia di Milano per il commercio dei prodotti chimici in genere.

## 9. Ordinatario minimo

Per ordini di importo imponibile complessivo inferiore ad Euro 250,00 la Venditrice si riserva il diritto di applicare all'Acquirente una maggiorazione di €30,00 al prezzo di listino dei prodotti ordinati.

## 10. Soste

Il tempo di attesa per lo scarico dei prodotti tollerato dalla Venditrice è di 2 ore. Qualora l'automezzo della Venditrice debba attendere per lo scarico oltre tale tempo, per ciascuna ora o frazione di ora di attesa ulteriore verrà addebitato all'Acquirente l'importo di 50 €/ora più IVA.

## 11. Verifiche. Reclami e contestazioni

11.1 L'Acquirente deve accertarsi dell'idoneità dei Prodotti all'atto della consegna degli stessi, e comunque prima di intraprenderne l'utilizzo.

11.2 Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza dell'Acquirente, e in difetto dello stesso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nessun risarcimento è comunque dovuto dalla Venditrice.

11.3 L'Acquirente decade da ogni garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni entro 8 giorni di calendario dalla consegna dei Prodotti, salvo quanto previsto al punto successivo.

11.4 In ogni caso, gli eventuali vizi o difformità (tanto qualitativi quanto quantitativi) dei Prodotti devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, prima dello scarico o travaso degli stessi in imballi o serbatoi dell'Acquirente.

11.5 In caso di forniture a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare tutti i Prodotti ordinati.

11.6 La garanzia del prodotto è definita dal rispetto delle specifiche riportate nella scheda tecnica dello stesso e non è estensibile al comportamento del prodotto qualora inserito in miscele o formulati elaborati dall'utilizzatore. Resta espressamente esclusa dalle garanzie prestate da Comelt Spa la garanzia inerente alla idoneità dei Prodotti ad una specifica destinazione anche laddove l'Acquirente abbia indicato nel proprio ordine l'utilizzo al quale i Prodotti si intendono destinati.

## 12. Responsabilità. Forza maggiore

12.1 Fermo il limite di cui all'art. 1229 c.c., la Venditrice non risponde di eventuali danni diretti o indiretti di alcun tipo (espressamente inclusi l'arresto di produzione, i costi di richiamo dei Prodotti, i danni da perdita di chances o di clientela) derivanti dalla fornitura e dall'utilizzo dei Prodotti.

12.2 Nel caso di fornitura di Prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati, ed ove l'Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del Prodotto, la responsabilità della Venditrice resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito.

12.3 La Venditrice è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o di fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore. Al verificarsi di una tale ipotesi, la Venditrice ne darà comunicazione scritta all'Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l'accettazione dell'ordine (restituendo all'Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi) ovvero di fissare un termine, non eccedente i 60 giorni, per l'effettuazione della fornitura.

## 13. Facoltà di recesso

13.1 La Venditrice potrà recedere dal contratto senza alcun onere qualora si verificino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici dei Prodotti e delle materie prime e le condizioni di approvvigionamento

13.2 La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere laddove a carico dell'Acquirente siano levati protesti, promosse azioni ingiuntive, esecutive o cautelari ovvero intraprese procedure concorsuali.

## 14. Regolamento Europeo 1907/2006 ("REACH")

14.1 Il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) prevede una serie di informazioni che il fornitore di prodotti chimici deve rendere disponibili alla clientela per consentirle un utilizzo più sicuro dei prodotti stessi ed impone una tempistica specifica per il processo di registrazione di sostanze e preparati chimici. Il REACH obbliga i clienti a comunicare al loro fornitore qualsiasi informazione utile sui pericoli e sulle possibili inadeguatezze del loro sistema di gestione del rischio inerenti alle sostanze o preparati da essi utilizzati.

14.2 Se il fornitore della Venditrice non dovesse assolvere correttamente a tale procedura a e tale tempistica, ciò potrebbe influire sulla successiva fornitura dalla Venditrice all'Acquirente, così come potrebbe verificarsi il caso di interruzione della fornitura laddove le sostanze e i preparati in questione dovessero richiedere un supplemento di controlli scientifici.

14.3 La Venditrice informerà l'Acquirente di eventuali ritardi causati dalle circostanze sopra indicate, fermo restando comunque quanto previsto all'Art. 3 delle presenti condizioni generali.

14.4 La Venditrice metterà a disposizione dell'Acquirente delle apposite schede di sicurezza e - ove necessario - degli allegati indicanti le possibili esposizioni a rischio dei Prodotti, onde consentire all'Acquirente di controllare se l'utilizzo concreto degli stessi corrisponde a quanto indicato nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati.

14.5 Ove l'Acquirente intenda destinare i Prodotti ad un utilizzo diverso da quello indicato nella documentazione fornitagli, dovrà darne immediato avviso scritto alla Venditrice, che a sua volta contatterà il proprio fornitore per verificare la fattibilità ed i possibili rischi collegati a tale diverso utilizzo.

14.6 Sino a quando le relative informazioni non siano state comunicate dalla Venditrice all'Acquirente, quest'ultima potrà destinare i Prodotti ai soli utilizzi contemplati nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati.

14.7 Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità da parte della Venditrice non solo per l'ipotesi di mancata ottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni stabilite dal REACH, ma anche, in coerenza a quanto stabilito al punto 11.6 delle presenti Condizioni Generali, riguardo all'idoneità dei Prodotti forniti all'utilizzo a cui l'Acquirente intende destinarli.

## 15. Compensazione

L'Acquirente non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato legalmente accertato o preventivamente accettato per iscritto dal Venditore.

## 16. Clausola ai sensi del D.lgs. 231/2001

L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. A tale riguardo, l'Acquirente dichiara: (i) di essere a conoscenza del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto

## **COMELT SPA - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2021**

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, BRENNTAG SPA ha adottato un apposito Modello organizzativo e specifici protocolli volti a prevenire il rischio di verifica dei reati indicati nel citato Decreto e nella normativa ad esso collegata; (ii) di aver preso visione del Codice Etico adottato da BRENNTAG SPA e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consultabili e scaricabili all'indirizzo web: <https://www.brenntag.com/it-it/chi-siamo/conformita%C3%A0/>. In virtù di quanto sopra, l'Acquirente si impegna- anche per i propri eventuali dipendenti, amministratori, consulenti e collaboratori e subappaltatori, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi comportamentali ivi contenuti in quanto applicabili nonché ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico che sia posta in essere in esecuzione del rapporto contrattuale costituirà grave inadempimento del medesimo e legittimerà la Venditrice a risolverlo con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

### **17. Tutela dei Dati Personali**

In esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento GDPR), recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tutti i dati e le informazioni di cui l'Acquirente venga in possesso per effetto dell'esecuzione del Contratto saranno considerati e mantenuti riservati e non potranno essere usati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto stesso.

### **18. Legge applicabile e Norme regolatrici**

Le presenti Condizioni generali e i singoli contratti di vendita da queste regolati sono disciplinati dalla legge italiana e, per quanto occorra, dalla Raccolta di usi della Provincia di Milano per il Commercio dei Prodotti Chimici in genere, nell'ultima versione approvata dalla CCAA di Milano.

### **19. Foro competente**

Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali e dei singoli contratti di vendita da queste regolati è attribuita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni foro alternativo eventualmente previsto dalla legge.